

All 1



IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del Servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – “*normativa in materia di sanità animale*” e, in particolare, l'articolo 70;

Visto il Regolamento delegato (UE)2020/687 che integra il Regolamento (UE)2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'articolo 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati e, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c*) ed *e*) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;

Partenza: AOO A1400A, N. Prot. 00001439 del 14/01/2022

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Preso atto che in data 7 gennaio 2021 il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada in Provincia di Alessandria, il cui genotipo coinvolto è il genotipo 2, attualmente circolante in Europa, e che successivamente sono stati confermati altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una a circa 20 km dalla prima, nel comune di Fraconalto (AL) e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE);

Considerato che la Peste suina africana è un malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e i cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Considerato che il giorno 7 gennaio 2022 è stato convocato il Gruppo operativo degli esperti di cui all'articolo 43, par 2, lett. d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute del 16 luglio 2021;

Visto il resoconto della predetta riunione del citato Gruppo operativo degli esperti, che ha provveduto ad effettuare una valutazione epidemiologica finalizzata alla definizione della zona interessata sulla base dei criteri di cui all'articolo 63 del Regolamento (UE) 2020/687 nella quale, per contrastare la diffusione della malattia, attuare le misure di cui agli articoli da 63 a 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e individuare le ulteriori misure supplementari di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lett. c) del medesimo Regolamento, nonché le misure di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; in particolare ha evidenziato la necessità di sospendere in tutta la zona indicata l'attività venatoria e le altre attività all'aperto nelle zone in cui insistono i cinghiali selvatici per l'alto rischio di ulteriore diffusione, anche tenuto conto che la malattia è trasmissibile attraverso le movimentazioni di persone, veicoli e materiali contaminati;

Visto il verbale della riunione dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del DPR n. 44 del 28.03.2013, convocata in data 10 gennaio 2021 che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona e l'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia;

Tenuto conto, pertanto, della necessità di vietare l'attività venatoria e le altre attività umane all'aperto che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia;

Ritenuto altresì necessario il coinvolgimento dei servizi veterinari locali e delle forze di polizia nelle relative attività di vigilanza e controllo;

Visto il provvedimento del Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute, con il quale è stata istituita la zona come individuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 63, par. 1 del Reg. (UE)2020/687;

Considerato che, fino al caso confermato di Peste Suina Africana in un cinghiale nel Comune di Ovada della Provincia di Alessandria, l'Italia (esclusa la Sardegna) era indenne dalla suddetta malattia, e che pertanto è fondamentale porre in atto ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della stessa e alla sua eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economici connessi allo scambio intra UE e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

(Divieto di attività venatoria e di altre attività all'aperto)

1. Nella zona stabilita in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1 del Reg. (UE)2020/687, individuata dal dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022 citato in premessa, suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sono vietate ai sensi dell'articolo 65, lettera *b*) del medesimo Regolamento, le attività venatorie di qualsiasi tipologia. I servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare la caccia di selezione sulla base di una valutazione tecnica che tenga conto della natura dell'attività e delle specifiche caratteristiche dell'area coinvolta.

2. Nella zona di cui al comma 1 sono altresì vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali. I servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, su motivata e documentata richiesta, lo svolgimento delle attività vietate ai sensi del presente comma, sulla base della valutazione del rischio da parte del CEREP.

3. I servizi regionali competenti avranno cura di fornire ai titolari delle attività autorizzate in deroga ai sensi dei commi 1 e 2, le istruzioni necessarie al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA dalla zona sopraindicata verso territori esterni alla stessa.

4. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui al presente articolo è assicurata dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le Forze dell'ordine.

Art. 2
(Ulteriori misure)

1. Nell'ambito dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, sono individuate le ulteriori misure per contrastare la diffusione della malattia, da adottarsi con decreto del Direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono efficaci per 6 mesi a decorrere da tale data.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI



Patuanelli Stefano
MiPAAF
13.01.2022 19:50:38
GMT+00:00



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif.: I.1.a.e/2022/4

- Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari
Regione Piemonte
Regione Liguria
Regione Emilia Romagna
Regione Lombardia
Regione Toscana

CEREP c/o IZS Umbria e Marche
protocollo.izsum@legalmail.it

ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

E, p.c. Coordinamento regionale dei Servizi
veterinari regionali

SEGGEN Ufficio 3

LORO SEDI

Oggetto: Peste suina Africana: resoconto riunione tecnica Ministero, Regioni, Cerep, ISPRA del
11/01/2021.

In riferimento all'oggetto, si riportano sinteticamente gli elementi concordati nel corso della
riunione di cui all'oggetto.

Considerato che i tempi burocratici previsti per l'adozione di un provvedimento nazionale
concernente la sospensione delle attività venatorie sono incompatibili con la necessità di sospendere
immediatamente dette attività nella Zona Infetta, è stato concordato che le Regioni Piemonte e Liguria
adotteranno provvedimenti propri tesi a sospendere tutte le attività venatorie nei comuni della zona
infetta. Inoltre, visto che si è reso necessario ampliare l'estensione della zona infetta sulla base delle
richieste pervenute dalla Commissione Europea ed anche delle ultime segnalazioni di casi confermati e
sospetti, si informa che la mappa aggiornata della stessa e il relativo elenco dei comuni ivi ricompresi è
stata adottata con dispositivo Prot. DGSAF n.583 del 11/01/2021.

Per quanto riguarda la limitazione delle attività venatorie nelle Regioni confinanti (Emilia Romagna,
Lombardia e Toscana) è stato stabilito che le stesse potranno riguardare la sospensione:

- dell'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane;
- dell'attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale;
- dell'attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva.

Per quanto riguarda invece le porzioni di territorio di competenza direttamente confinanti con la zona infetta potrà molto opportunamente essere disposta la sospensione di qualsiasi attività venatoria in un buffer di almeno 6 km a partire dal perimetro della zona infetta.

Infine, fatto salvo quanto deve essere attuato nella zona infetta ai sensi del regolamento 2016/429 e 2020/687, è stato concordato che al di fuori di questa è necessario:

- intensificare e rafforzare la sorveglianza passiva sul cinghiale anche attraverso l'esecuzione di battute di ricerca attiva delle carcasse di cinghiale ;
- incoraggiare ed accelerare le macellazioni dei suini negli allevamenti familiari ;
- intensificare e rafforzare la vigilanza sulle movimentazioni degli animali sensibili;
- intensificare e rafforzare la vigilanza e la verifica delle condizioni di biosicurezza degli allevamenti.


Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 3
Dott. Luigi Ruocco*



* firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco - l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Partenza: AOO A1400A, N. Prot. 00001439 del 31/01/2022



Area di restrizione e buffer 6 km
distribuzione cinghiali testati per PSA

partenza: AOO A1400A, N. Prot. 00001439 del 14/01/2022

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Dati SINVA dal 27 dicembre al 11 gennaio

All 9

Come previsto dal "Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2020" e, nello specifico, per il controllo ufficiale sulle macellazioni di suini a domicilio, contrariamente a quanto disposto in una prima fase di applicazione, alla luce dei recenti casi di PSA in cinghiali nella provincia di Alessandria, è necessario effettuare il controllo veterinario ufficiale ad ogni seduta di macellazione a domicilio ad uso famiglia presso le aziende non commerciali o familiari e le aziende allo stato brado o semibrado.

Al momento attuale non sono state ancora individuate le zone di protezione e sorveglianza, ma dal momento che queste verranno designate, si riportano di seguito le modalità di autorizzazione.

L'autorità competente può autorizzare (Art 44 del Regolamento Delegato n. (UE) 2020/687) la movimentazione dei suini provenienti dalla zona di protezione verso un macello situato:

- a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona di protezione;
- b) nella zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona di protezione; o
- c) quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni.

alle seguenti condizioni:

1. al momento del carico il mezzo di trasporto è sigillato dall'autorità competente per la spedizione o sotto la sua supervisione;
2. l'autorità competente per il macello:
 - i) viene informata in anticipo dall'operatore del macello dell'intenzione di ricevere animali detenuti delle specie elencate;
 - ii) conferma l'assenza di sintomi della malattia di categoria A nel corso delle ispezioni ante mortem e post mortem;
 - iii) vigila che l'operatore del macello disponga di procedure efficaci per garantire che gli animali detenuti delle specie elencate provenienti dalla zona di protezione siano tenuti separati e macellati separatamente da tali animali o in momenti diversi, preferibilmente alla fine del giorno lavorativo di arrivo;
 - iv) conferma la macellazione degli animali all'autorità competente per lo stabilimento di origine degli animali;
 - v) vigila che l'operatore del macello proceda alla pulizia e alla disinfezione dei locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati e che la pulizia e la disinfezione siano completate prima che altri animali detenuti delle specie elencate siano tenuti o macellati in tali locali; e
 - vi) vigila che l'ottenimento di carni da tali animali **soddisfi** le condizioni di cui all'articolo 33.

L'autorità competente può autorizzare la movimentazione dei suini dagli stabilimenti situati al di fuori della zona di protezione verso un macello situato nella zona di protezione se:

- a) gli animali sono tenuti separati da altri animali provenienti dalla zona di protezione e sono macellati **separatamente** da tali animali o in un momento diverso;
- b) le carni fresche ottenute sono sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni fresche ottenute da animali provenienti dalla zona di protezione; e
- c) la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 24 avvengono sotto supervisione ufficiale dopo lo scarico degli animali.

L'autorità competente può autorizzare i movimenti di carni fresche ottenuti da animali provenienti dagli stabilimenti situati nella zona di protezione (Art 33 del Regolamento Delegato n. (UE) 2020/687) se:

- a) sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti **trattamenti** di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII;
- b) le carni fresche sono marcate (vedi punto sottostante) nel macello, dopo l'ispezione post mortem e **mantengono** tale marchio fino al trattamento;
- c) il movimento di carni fresche dallo stabilimento di origine allo stabilimento di trasformazione è effettuato in contenitori sigillati;
- d) lo stabilimento di trasformazione è situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

L'autorità competente può autorizzare (Art 44 del Regolamento Delegato n. (UE) 2020/687) la movimentazione dei suini provenienti dalla zona di sorveglianza verso un macello situato:

- a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona soggetta a restrizioni; o
- b) al di fuori della zona soggetta a restrizioni, quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni, e dopo avere **eseguito** una valutazione del rischio.

Le carni così ottenute sono spostate in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII (vedi sotto).

L'autorità competente può autorizzare la trasformazione e l'uso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali macellati (nel rispetto delle disposizioni sopra descritte) come materiale di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale situato nel territorio regionale

L'autorità competente può autorizzare i movimenti di carni fresche ottenuti da animali provenienti dagli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza (Art 49 del Regolamento Delegato n. (UE) 2020/687) se:

- a) sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII (vedi sotto);
- b) le carni fresche devono essere marcate (vedi punto sottostante) se ottenute nel macello e devono mantenere tale marchio fino al trattamento;
- c) il trattamento è eseguito in uno stabilimento che opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni.

Marchiatura delle carni:

Il marchio da applicare sulle carni fresche destinate ad essere trattate in un impianto di trasformazione a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2020/687, consiste:

- a) nel marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, con l'aggiunta di una croce **diagonale** formata da due linee rette che si intersecano al centro del timbro, disposta in modo tale che le informazioni in esso contenute restino leggibili; o
- b) in un unico timbro ovale, largo 6,5 cm e alto 4,5 cm, in cui devono comparire le seguenti informazioni in caratteri perfettamente leggibili:
 - nella parte superiore, il nome per esteso o il codice ISO dello Stato membro in lettere maiuscole,
 - al centro il numero di riconoscimento del macello,
 - nella parte inferiore CE,
 - due linee rette che si intersecano al centro del timbro, disposte in modo tale che le informazioni non siano occultate,
 - l'altezza delle lettere deve essere di almeno 0,8 cm e quella delle cifre di almeno 1 cm.

I trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII prevedono:

Per le carni:

- Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F0 (2) minimo pari a 3;
- Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 80 °C;
- In un contenitore sigillato ermeticamente, applicazione di 60 °C per almeno 4 ore;
- Fermentazione naturale e maturazione delle carni disossate: almeno 9 mesi, fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6;
- Fermentazione naturale delle lombate: almeno 140 giorni, fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6 (esclusivamente per i suini);
- Fermentazione naturale dei prosciutti: almeno 190 giorni, fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6 (esclusivamente per i suini);

Per i budelli:

- Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore;
- Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na 2HPO 4 e 2,8 % Na 3PO 4, secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore.